II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

recante modifica della decisione 86/47/CEE che definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(87/342/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che la decisione 86/47/CEE (1), prorogata dalla decisione 86/47/CEE (2), definisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo di transizione definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che il suddetto regime è stato stabilito tenendo conto del regime applicabile agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che il regime applicabile agli ACP è stato modificato a seguito della conclusione dei negoziati relativi al protocollo di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre pertanto adeguare in questo senso il regime applicabile ai PTOM,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 86/47/CEE è modificato come segue:

1) la tabella all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino è sostituita della tabella seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (in %)
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge e semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie	esenzione

(1) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 66.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (in %)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss): A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	50 55 46,8 26 10,4
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bitumosi	esenzione
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato: ex B. altro: — Okumé — Mokoré — altro	esenzione
ex 44.04	Legno semplicemente squadrato: — Legno tropicale	esenzione
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: ex C. altro: — Limba — Sipo — altro	esenzione
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallaciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: ex B. altro: — Legno tropicale	esenzione»

2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale;

— il 1° geannio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

Il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Nondimeno, i prodotti citati in appresso, originari degli PTOM, sono ammessi all'importazione in Spagna, in franchigia doganale con effetto immediato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze: C. Piantine di ananassi
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: F. Noci di acagiù
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole del caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: A. Caffè: I. non torrefatto: a) non decaffeinato
09.02	Tè: B. altro
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati: I. Pepe
09.05	Vaniglia
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo: A. macinati B. altri
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: A. non tritati né macinati: II. altri: a) Noci moscate b) non nominati B. tritati o macinati: I. Noci moscate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: D. Zenzero
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) D. altri: — Cortecce di china
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

3) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 a) Per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 22 giugno 1968, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), i dazi doganali vengono gradatamente allineati ai dazi preferenziali, in otto tappe del 12,5 %, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.»;

4. all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:

«1 a) In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti sottoelencati, i dazi doganali a partire dai dazi da essa effettivamente applicati il 1° gennaio 1985 nei confronti della Comunità.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose: A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose.
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcololetrico di meno di 80 % vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche comprese (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia, presentati i recipienti contenenti: a) due litri o meno b) più di due litri
44.14	Legno semplicementi segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: ex B. diverso dal legno tropicale»

5. all'articolo 18 sono inseriti i paragrafi seguenti:

« 1a) Ai prodotti di cui all'allegato XIII a) la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1993, la Repubblicca portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

1b) I prodotti sottoelencati, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione in Portogallo in franchigia doganale con effetto immediato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: E. Noci di cocco F. Noci di acagiù H. altri
09.01	Caffé, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole del caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: B. Bucce e pellicole
09.05	Vaniglia
09.06	Canella e fiori cinnamomo: A. macinati B. altri
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: A. non tritati né macinati: II. altri: a) Noci moscate ex b) non nominati: — Macis B. tritati o macinati: I. Noci moscate
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: D. Zenzero
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao

6. il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

1. La Repubblica portoghese applica con effetto immediato ai prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1 il regime risultante dalla decisione per quanto riguarda i vantaggi non tariffari, in particolare le diminuzioni dei prelievi.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del summenzionato regime per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.»;

7. è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO XIII a)

Elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 1a)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: A. Cipolle ex B. altri: — Patate
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. destinati alla semina: I. Piselli e fagioli B. altri: ex I. Piselli e fagioli II. Lenticchie ex III. non nominati: — Fave e favette
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: B. altri
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: ex E. Polpa disidratata di noci di cocco
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola
08.10	Frutta, anche cotte, cogelate, senza aggiunta di zuccheri: ex A. Fragole
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati: II. Pimenti: b) destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi c) altri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: ex D. altri: — altri legni, radici e cortecce (diverse dalla china)
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto: A. di 20 kg o più
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto: I. di più di 1 kg
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: B. di legumi
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: B. non nominati
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: ex A. Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»: — Tabacchi «fire cured» diversi dal tipo «Kentucky» ex B. altri: Tabacchi «light air cured»: — non scostolati — parzialmente o totalmente scostolati Tabacchi «dark air cured»: — non scostolati — parzialmente o totalmente scostolati Tabacchi «flue cured»: — non scostolati — parzialmente o totalmente scostolati altri tabacchi: — non scostolati — parzialmente o totalmente scostolati Cascami di tabacco»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1987.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO